

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'appellante incidentale può produrre documenti nuovi?

Una volta ritenuto ammissibile l'appello incidentale, l'appellante incidentale ben può, con l'atto di gravame, produrre documenti nuovi, indispensabili ai fini del decidere, ex [art. 345 c.p.c.](#)

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.7.2016, n. 13661

...omissis...

I motivi del ricorso.

Col primo motivo si contesta l'errata ritenuta nullità dell'atto di appello, eseguita presso la "Casa Comunale di xxx il ricorrente intendeva favorire il Comune, dal momento che, nelle xxxx esperti Funzionari svolgono le attività effettive del Comune per la gestione e di direzione dell'attività relativa alle sanzioni della circolazione stradale". Rileva che gli ufficiali giudiziari, pur richiesti di notificare in altri indirizzi (xxxxx "senza neanche interpellare il richiedente, notificano nelle Case Comunali di omissis ". Il ricorrente conclude il motivo affermando "Nulla ha stabilito il giudice sulla nostra richiesta di

considerare regolare la notifica, per cui è incorso in omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violando in tal modo l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione", aggiungendo anche il seguente quesito: "Dica la Ecc.ma se, per prassi consolidata e per la concreta Volontà del Comune di Milano, nonché per le disposizioni di legge in materia, debba ritenersi la validità della notifica dell'atto di appello, eseguita in xxxxxx Dica altresì quali siano le conseguenze del mancato esame e della conseguente mancata decisione sul punto da parte del Tribunale di Milano".

Col secondo motivo si deduce omessa "motivazione su un punto decisivo della controversia, violando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", per non aver il giudicante considerato che la pretesa nullità della notifica dell'appello era stata comunque sanata "con effetto ex tunc dalla costituzione dell'appellato, con effetto immediato". Rileva che "il Tribunale di Milano, senza tener conto della sanatoria della pretesa irregolarità della notifica della citazione in appello (nulla disponendo al riguardo), ha preso spunto da tale irregolarità per sancire sic et simpliciter l'annullamento della sentenza di primo grado".

Col terzo motivo si deduce "una contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", per non aver il giudice provveduto esplicitamente alla rimessione in termini pur richiesta, non avendo il giudice "in limine litis, instaurato il relativo procedimento, in cui doveva esaminare, in contraddittorio delle parti in causa, i motivi per i quali si chiedeva la rimessione in termini e le pive valide offerte a tal fine". La controparte avrebbe dovuto dimostrare "che, a causa della nullità della notifica dell'atto di appello (valida e comunque sanata), non aveva potuto, nella dimostrata ignoranza della pendenza del giudizio di appello e con una prova esaustiva, esercitare, appieno e tempestivamente, le sue ragioni di difesa, con la tempestiva costituzione in giudizio (20 giorni prima dell'udienza), con comparsa, contenente l'appello incidentale". In mancanza di pronuncia al riguardo e in assenza di ulteriore richiesta, l'istanza di rimessione in termini doveva ritenersi rinunciata.

Col quarto motivo si deduce violazione dell'art. 345 c.p.c. e contraddittoria motivazione, perchè il giudice non poteva tener conto dei documenti prodotti solo in appello.

Col quinto motivo si deduce la "totale infondatezza incidentale" - "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo", per essere stato posto a fondamento della decisione di accoglimento dell'appello "il foglio informe esistente agli atti, anche alla luce delle considerazioni esposte, in ordine alla validità prevista dalla legge per documentare una regolare sanzione amministrativa".

Osserva il ricorrente che il Comune "attore sostanziale in questo giudizio, aveva l'onere di provare la legittimità della sanzione. Nulla ha provato, venendo meno anche all'obbligo di produzione della documentazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, necessaria, a parere del Legislatore a documentare la validità della sanzione, di all'azione amministrativa esercitata", con la conseguenza che l'unico documento esistente agli atti di causa è la fotocopia del foglio informe prodotto in giudizio dal ricorrente in prime cure", inidoneo "a dimostrare l'esistenza di una legittima sanzione", non potendosi

"comprovare l'esistenza sia di un legittimo originale di verbale sia di una notifica regolare eseguita al destinatario", non potendosi verificare la sua conformità all'originale, la completezza e la data di notifica.

Col sesto motivo si lamenta l'erronea regolazione delle spese di lite.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.

La censura non tiene conto della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che limita la censura ad una denuncia di motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile (vedi Cass. SU 19881/14; 8053/14). Ove anche si volesse ritenere denunciato tale vizio, va rilevato che il vizio motivazionale non può riguardare la falsa applicazione di norme processuali.

In ogni caso, la gravata pronuncia dà atto che la notifica dell'appello non è stata eseguita presso la sede legale dell'ente appellato; che eventuali convenzioni (peraltro non trascritte) non possono derogare alle norme del codice procedura civile, stante il loro carattere indisponibile; che trattandosi di nullità, e non di inesistenza, giuridica della notifica dell'atto d'appello, la costituzione dell'appellato ha comportato la sanatoria del gravame, senza però impedire all'appellato, a sua volta, di proporre appello incidentale del quale non si può affermare la tardività, stante la mancata valida vocatio in ius del Comune, rimesso in termini quantomeno implicitamente.

E' infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Ed infatti, richiamato quanto affermato circa il precedente motivo, una volta ritenuto ammissibile l'appello incidentale, l'appellante incidentale poteva, con l'atto di gravame, produrre documenti nuovi, indispensabili ai fini del decidere, ex art. 345 c.p.c. Va aggiunto che per il Tribunale (quale giudice di appello) il verbale prodotto dall'opponente stesso non era costituito da una copia informale, ma conteneva tutti gli elementi necessari per affermare la sussistenza della violazione contestata. In ogni caso, la documentazione prodotta in appello dal Comune, appellante incidentale, era "indispensabile" ex art. 345 c.p.c.. Inoltre, il Comune non aveva mai eccepito la tardività dell'opposizione, sicchè, anche ove la notifica del verbale fosse stata "nulla" (ma non inesistente), l'opponente non sarebbe incorso in decadenza, ma l'opposizione, una volta proposta, avrebbe sanato la nullità della notifica del verbale.

Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo di ricorso che riguardano censure infondate sulle quali va solo richiamato quanto indicato per i precedenti motivi.

Va rigettato infine il quinto motivo di ricorso, col quale viene articolata una censura generica. La sussistenza della violazione emergeva dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente e, in ogni caso, dalla documentazione indispensabile prodotta dal comune appellante incidentale.

E' inammissibile e comunque è infondato il sesto motivo che riguarda il governo delle spese processuali. La censura non ha autonomia argomentativa, costituendo invece la conseguente richiesta rispetto all'accoglimento delle precedenti censure. In ogni caso la condanna, in grado d'appello, alle spese di lite è conforme ai principi di causalità e di soccombenza.

Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.